




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assicurazioni: come disdire la polizza danni

Autore: Redazione | 14/07/2014



Polizze di assicurazione danni: facsimile e regole per recedere dal contratto senza problemi anche dopo la sostanziale abrogazione del Decreto Bersani.

Per le **Polizze rc auto** ormai è chiaro a tutti che, a seguito delle recenti riforme legislative, devono avere **durata** di massimo **un anno** e il loro eventuale rinnovo deve sempre essere esplicito, cioè espressamente **sottoscritto** dall'assicurato.

Le cose cambiano, invece, quando si parla di **polizze di assicurazione danni** (per esempio, rc capofamiglia, casa, infortuni, sanitarie...). In questo caso, le regole sono differenti.

I contratti possono anche essere **pluriennali** e a **tacito rinnovo**.

In quest'ultimo caso, significa che **alla scadenza**, a meno che il titolare non lo esprima chiaramente, la polizza si intende **automaticamente rinnovata**, in base a una sorta di principio del **silenzio/assenso**.

Anche se la legge non stabilisce un limite massimo per le polizze danni, i **contratti pluriennali** solitamente non superano i **dieci anni**. In caso di proroga "tacita", quest'ultima non può comunque superare i due anni.

Per evitare brutte sorprese, prima di firmare il contratto di una polizza danni è fondamentale capire se è **annuale** o **poliennale** e se prevede (o meno) il **tacito rinnovo**.

La data fa la differenza

Facciamo un passo indietro, per spiegare l'evoluzione (forse sarebbe meglio dire l'involuzione) delle regole riguardanti il rinnovo. Il cosiddetto **decreto Bersani** del 2007 di fatto introduceva la possibilità di disdire annualmente anche quasi tutte le polizze danni pluriennali.

Nel **2009**, però, la situazione è parzialmente tornata come in passato: sono stati reintrodotti le polizze poliennali, ma solo abbinate a una riduzione del premio rispe-

tto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

Tra vecchi e nuovi contratti, le modalità di **disdetta** e relativi riferimenti di legge sono differenti (vedi i due **facsimili** di lettera qui sotto):

1. per le **polizze danni pluriennali** stipulate prima del **15 agosto 2009** è possibile dare disdetta di anno in anno, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale;

2. per quelle firmate a partire dal **15 agosto 2009** non è possibile recedere durante il primo quinquennio, ma solo dal sesto anno in poi, sempre dando un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale. In pratica, a fronte dello sconto iniziale, il titolare della polizza danni rimane forzatamente legato all'assicurazione per i primi cinque anni.

Attenti ai furbi

Non tutte le compagnie si comportano in modo corretto, nel senso che non sempre nei contratti poliennali è chiaramente indicata la misura dello **sconto** ed è espressamente affermato che, per i primi cinque anni, non è possibile disdire la polizza.

In seguito alle segnalazioni inviate dai consumatori all'Ivass, l'organismo che vigila sulle attività assicurative, quest'ultimo ha fatto pressione sulle compagnie affinché forniscano ai clienti tutte le **informazioni** necessarie, in modo trasparente e completo.

Note

Autore immagine: 123rf com